

E. N. A. C.
ENTE NAZIONALE per l'AVIAZIONE CIVILE

CONVENZIONE PER REGOLARE L'AFFIDAMENTO DELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLA ROTTA BOLZANO – ROMA FIUMICINO E
VICEVERSA, A SEGUITO DEL

Bando di gara di cui alla nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. n. C 31 del 2 febbraio 2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008 (G.U.U.E. n. L 293 del 31 ottobre 2008) recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e all'art. 82 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

SOMMARIO

ARTICOLO 1:	OGGETTO DELLA CONVENZIONE
ARTICOLO 2:	PROGRAMMI E TARIFFE
ARTICOLO 3:	DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO 4:	DURATA E MODIFICA
ARTICOLO 5:	RECESSO E PREAVVISO
ARTICOLO 6:	INADEMPIMENTI E SANZIONI
ARTICOLO 7:	DECADENZA E REVOCA DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 8:	DECADENZA DALLA CONCESSIONE
ARTICOLO 9:	RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
ARTICOLO 10:	RAPPORTI DEL CONTRAENTE CON TERZI
ARTICOLO 11	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ARTICOLO 12	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ARTICOLO 13:	TUTELA DEI DATI PERSONALI
ARTICOLO 14:	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 15:	APPROVAZIONE



CONVENZIONE
tra
E.N.A.C.
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
e
DARWIN AIRLINE SA

Premesso

- che l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella Comunità;
- che l'art. 82 della legge n. 289 del 27.12.2002 e successive integrazioni ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17/5/1999 tra gli altri anche all'aeroporto di Bolzano;
- che a seguito della delega conferita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano in data 7 novembre 2012, prot. n. 0039256 per indire e presiedere la Conferenza dei servizi al fine di riesaminare il contenuto degli oneri di servizio pubblico da e per Bolzano-Roma Fiumicino già pubblicati con il D.M. n. 552 del 24 luglio 2009, si è svolta la Conferenza predetta in data 22 novembre 2012;
- che a seguito delle decisioni prese nel corso della Conferenza dei servizi la giunta provinciale di Bolzano, nella seduta n. del 3 dicembre 2012, con delibera in pari data, ha stanziato fondi al fine di garantire la copertura del finanziamento del collegamento aereo onerato Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa;
- che con D.M. n. 5 dell'8 gennaio 2013, pubblicato nella G.U.R.I. - Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2013, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi svoltasi sotto la Presidenza della Provincia Autonoma di Bolzano e tenute in debito conto le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato per la prestazione di servizi di interesse economico generale, ha imposto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea Bolzano Roma Fiumicino e viceversa secondo le modalità di cui all'allegato, che forma parte integrante dello stesso decreto;
- che le norme prescritte dall'imposizione di tali oneri sono state oggetto di una nota informativa della Commissione europea pubblicata nella G.U.U.E. n. C 31 del 2 febbraio 2013;
- che nessun vettore aereo ha provveduto a comunicare all'ENAC l'intenzione di istituire servizi aerei di linea sulla rotta Bolzano Roma Fiumicino e viceversa, oggetto di imposizione a decorrere dal 30 giugno 2013 previsto nel D.M. citato;
- che, ai sensi dell'art. 16 paragrafi 9 e 10 del citato Regolamento (CE) 1008/2008, si è provveduto ad esperire una gara europea con bando di gara annunciato attraverso la nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. n. C 31 del 2 febbraio 2013, Codice Identificativo Gara (CIG) 4913847AD0;
- che la gara si è svolta secondo la procedura prevista dall'art.17 del regolamento (CE) n. 1008/2008;

- che la Soc. Darwin Airline ha presentato una offerta concernente le condizioni operative e finanziarie dei servizi aerei sulla rotta sopraelencata;
- che la Commissione di cui al paragrafo 18 del Bando di gara come richiamata all'art. 7 del Capitolato di oneri, che forma parte integrante del bando di gara stesso, ha ritenuto l'offerta presentata dalla Società Darwin Airline meritevole di aggiudicazione;
- che l'attivazione del collegamento onerato dovrà avvenire il 30 giugno 2013 e sarà attestata da un verbale di inizio servizio sottoscritto dalla Società Darwin Airline e da un rappresentante dell'ENAC sul territorio;
- che con successivo decreto del Direttore della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo, verrà concesso alla Società Darwin Airline, aggiudicataria della gara, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Bolzano – Roma Fiumicino e viceversa e verrà approvata la presente Convenzione,

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC – , rappresentato dal Direttore Generale
Dr. Alessio Quaranta

e

la Società di Navigazione aerea Darwin Airline, rappresentata dal Direttore Generale com.te Maurizio Merlo e dal Direttore Commerciale dr. Christian Schneider, di seguito denominata “vettore”

confermano e ratificano la precedente narrativa,
convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
(Oggetto della Convenzione)

La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Bolzano – Roma Fiumicino e viceversa per il periodo di tre anni a decorrere dal 30 giugno 2013 in conformità al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 5 dell'8 gennaio 2013, ed all'imposizione di oneri annunciata tramite la nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. n. C 31 del 2 febbraio 2013, d'ora in avanti denominati “**Imposizione di oneri**”, che formano parte integrante del presente atto, ed in conformità con le modalità contenute nell'offerta del “vettore” datata 28 marzo 2013.

ART. 2
(Programmi e tariffe)

I programmi operativi (orari, aeromobili) dovranno essere trasmessi all'ENAC per la relativa approvazione 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica.

Gli adempimenti tariffari sono soggetti alle disposizioni di cui al punto 3.4 dell'allegato tecnico all’**“Imposizione di oneri”**.

La struttura tariffaria, comprendente i livelli tariffari di cui all’**“Imposizione di oneri”** più l'IVA dovuta, le tasse aeroportuali, gli oneri addizionali, e le condizioni di applicazione, saranno comunicate all'ENAC almeno 15 gg. prima dell'attivazione della rotta, e rimarranno tali sino a che non interverranno le variazioni previste al punto 3.4. lett. c) dell’**“Imposizione di oneri”**.

ART. 3
(Disposizioni finanziarie)

La Società Darwin Airline SA dichiara che l'importo annuo di € 1.657.903,00 (unmilionesecicentocinquantesette milanovecentotré,00) al netto dell'IVA (euro 1.823.693,00 comprensivo d'IVA al 10%), per un totale complessivo nei tre anni di esercizio pari a € 4.973.709,00 (quattromilioni novesettantatremilasettecentonove/00) al netto dell'IVA (euro 5.471.080,00 comprensivo d'IVA al 10%), comprensivo del margine di utile ragionevole di cui al punto 6.2 del bando di gara, richiesto a titolo di compensazione finanziaria per l'esercizio della rotta Bolzano – Roma Fiumicino e viceversa, costituisce la compensazione massima e che non ha diritto ad alcuna ulteriore pretesa economica e/o compenso in ragione di eventuali minori ricavi e/o maggiori costi emergenti a consuntivo, stante la natura della erogazione che non costituisce corrispettivo ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri pubblicitari.

I pagamenti saranno effettuati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, mediante acconti, nella misura dell'80% di 1/12 dell'importo annuo e a saldo proporzionalmente al numero dei voli effettivamente operati e della verifica del conto di gestione della rotta onerata presentato dal "vettore", fatti salvi eventuali controlli disposti dall'ENAC al fine di verificare l'effettiva destinazione della compensazione concessa ed il permanere dei requisiti richiesti al vettore aereo beneficiario.

Il restante 20% sarà erogato "a saldo" alla fine di ciascuno dei tre anni di esercizio in proporzione al numero dei voli effettivamente operati e successivamente alla verifica del conto di gestione della rotta onerata, presentato dal "vettore".

Gli acconti dell'80% di 1/12 verranno versati mensilmente sulla base di una dichiarazione che il "vettore" è tenuto a trasmettere alla Provincia Autonoma di Bolzano e all'ENAC entro i primi 15 gg. del mese successivo e relativa ai servizi realmente effettuati ed ai passeggeri che hanno realmente usufruito del servizio aereo.

La liquidazione degli acconti mensili sarà effettuata dalla Provincia Autonoma di Bolzano entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da emettersi da parte del "vettore" successivamente alla certificazione, ad opera dell'Ufficio Aeroportuale di Bolzano, della citata dichiarazione prodotta dal "vettore" relativamente ai servizi effettuati ed ai passeggeri trasportati.

Al termine di ciascuno dei tre anni di esercizio l'ENAC, avvalendosi di un consulente, il cui compenso farà carico allo stanziamento annuale pertinente la medesima rotta nella misura massima dell'1%, analizzerà a consuntivo l'attività erogata dal "vettore" rispetto a quanto previsto nell'"**Imposizione di oneri**", nonché il risultato economico della rotta stessa anche in relazione a quanto dal "vettore" stesso dichiarato in sede di offerta.

Il "vettore", tempestivamente informato dall'ENAC sull'identità del sopra citato consulente, si impegna a fornire i dati contabili e operativi entro due mesi dalla richiesta formale degli stessi da parte del consulente. Sulla base dei risultati delle analisi verrà erogato il saldo della compensazione economica secondo i seguenti criteri:

- nel caso in cui il vettore, per qualunque motivo, abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall'imposizione, la compensazione stabilita in sede di offerta verrà proporzionalmente abbattuta;

- nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, comprensivi di un margine di utile ragionevole come specificati nel Formulario B), siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a compensazione.
In tal caso il 10% dell'importo dell'extra guadagno realizzato dovrà essere investito per abbattere le tariffe di volo dell'anno successivo tramite lo strumento del profit sharing;
- nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, comprensivi di un margine di utile ragionevole come specificati nel Formulario B), siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione sarà pari alla differenza: Costi (comprensivi del margine di profitto) - Ricavi, ma comunque non superiore alla compensazione fissata in sede di offerta;
- Nel caso in cui la totalità degli anticipi forniti nella misura sopraindicata sia superiore alla compensazione spettante risultante a seguito della verifica effettuata dall'ENAC attraverso i servizi del consulente selezionato dall'Ente stesso, la sovra compensazione ricevuta dal vettore dovrà essere restituita alla Provincia Autonoma di Bolzano;
- In nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista dal medesimo in sede di offerta, verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta.

La liquidazione del saldo sarà effettuata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da emettersi da parte del "vettore" successivamente alla consegna del rapporto finale sulla gestione della rotta da parte del sopraccitato consulente.

All'atto della stipula della presente Convenzione, il "vettore", come previsto al paragrafo 13 del "**Bando di gara**", deposita una fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta del "vettore", per un importo pari a € 1.276.797,00 già costituita a favore dell'ENAC.

Tale garanzia dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione della garanzia saranno riallocate per la continuità territoriale della città di Bolzano.

L'ENAC procederà allo svincolo della fideiussione entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima dell'esito regolare dell'ultima verifica del conto di gestione della rotta onerata, presentato dal "vettore", e dopo la verifica di conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dall'"**Imposizione di oneri**" e dal "**Bando di gara**".

ART. 4 *(Durata e modifica)*

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data del 30 giugno 2013 e scade dopo tre anni.

Nel caso in cui, a seguito di riesame della situazione, fosse confermata la necessità di continuare a operare collegamenti onerati oltre la predetta data di scadenza, l'ENAC, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché la Provincia Autonoma di Bolzano, potrà richiedere al "vettore" la disponibilità di prorogare il servizio, alle medesime condizioni, in attesa dell'espletamento di una nuova procedura di gara, per un periodo massimo di sei mesi.

L'attivazione dei servizi sarà attestata da un verbale di inizio servizio, sottoscritto dal "vettore" e dal rappresentante dell'ENAC sul territorio.

Il "vettore" si impegna a mettere a disposizione dell'ENAC il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro si rendesse necessario ai fini dell'espletamento

dell'attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel D.M. di imposizione di oneri, nelle note informative della Commissione relative all'“**Imposizione di oneri**” ed al “**Bando di gara**”, nel capitolato d'oneri e nella presente Convenzione.

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente comma comporta inadempimento sanzionabile come specificato al successivo art. 6 della presente Convenzione.

ART. 5
(Recesso e preavviso)

Le parti possono recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, senza obblighi di compensi o indennizzi, dietro un formale preavviso di 6 mesi e solo dopo aver garantito il servizio per almeno 12 mesi consecutivi decorrenti dalla data di attivazione del servizio stesso risultante dal verbale di inizio servizio.

Si considera recesso senza preavviso l'interruzione, operata dal vettore, dell'esercizio del servizio onerato, qualora il vettore medesimo non abbia ripristinato il servizio, previa intimazione, da parte di ENAC, ad adempiere integralmente agli obblighi assunti, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della predetta intimazione.

La mancata osservanza del preavviso da parte del vettore è sanzionata con una penale calcolata come specificato al successivo Art. 6.

ART. 6
(Inadempimenti e sanzioni)

Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 10 del “**Bando di gara**”, il “vettore” è tenuto all'osservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella presente Convenzione. In caso di inosservanza di tali prestazioni ed obblighi, saranno applicate le seguenti penali:

Inadempimento di cui al precedente ART. 4, quarto comma

Nel caso di mancata ottemperanza all'obbligo di mettere a disposizione dell'ENAC il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel decreto di imposizione, nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nella presente Convenzione, il “vettore” dovrà corrispondere all'ENAC una penale pari a € 2.500,00 per ciascun inadempimento sino ad un massimo di cinque inadempimenti. Dal sesto inadempimento la penale è fissata in € 5.000,00 per ciascun inadempimento.

Mancata osservanza del preavviso di cui al precedente Art. 5

Per la mancata osservanza del preavviso di 6 mesi da parte del vettore per il recesso dalla presente convenzione il vettore dovrà corrispondere all'ENAC una penale calcolata sulla base della compensazione prevista e del periodo di mancato preavviso decorrente dall'interruzione del servizio onerato nei termini previsti dal paragrafo 9 del bando di gara e dal medesimo Art. 5 della presente Convenzione mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P = \frac{CA}{GG} \times gg$$

Dove:

Parametro	Descrizione
P	Penale
CA	Compensazione Annuale
GG	Giorni dell'anno (365/366).
gg	Giorni di mancato preavviso

Cancellazione dei voli

Non costituisce inadempimento imputabile al “vettore” l’interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- condizioni meteorologiche pericolose;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- casi di forza maggiore.

Il numero dei voli cancellati per motivi direttamente imputabili al “vettore” non deve superare per ciascuno dei tre anni di esercizio l’1% del numero dei voli previsti, fatta eccezione per le riduzioni di voli di cui al paragrafo 3.1. lettera c) dell’**“Imposizione di oneri”**. Per ogni cancellazione, effettuata per motivi imputabili al “vettore”, eccedente il predetto limite ed accertata alla conclusione di ciascun anno di esercizio, il “vettore” dovrà corrispondere all’ENAC, a titolo di penale, la somma di euro 3.000,00.

Qualora il “vettore”, per qualunque motivo, produca meno voli rispetto a quanto previsto dall’imposizione, la compensazione stabilita in sede di offerta verrà proporzionalmente abbattuta.

Inadempimenti tariffari

Nel caso di riscontrata inosservanza di quanto previsto al punto 3.3 e 3.4.b) dell’**“Imposizione di oneri”** circa la messa in vendita dell’intera capacità dell’aeromobile secondo il regime degli oneri ed il diritto di tutti i passeggeri che viaggiano sulla tratta onerata all’applicazione delle tariffe onerate, nonché al punto 3.4 a) della stessa imposizione circa l’applicazione delle tariffe stabilite, il vettore dovrà corrispondere all’ENAC una penale pari a € 2.500,00 per ciascun biglietto venduto a tariffe maggiori di quella massima prevista nell’imposizione, sino ad un massimo di 5 biglietti. Dal sesto biglietto la penale è fissata in € 3.500,00 per ciascun biglietto.

Inosservanza di quanto dal vettore offerto in più rispetto alle previsioni del decreto di imposizione relativamente alle tariffe ed alle condizioni proposte agli utenti

Nel caso in cui, nel corso dell’esercizio della rotta onerata, si rilevi che il vettore non tiene fede a quanto dichiarato in sede di offerta per le ‘Condizioni proposte agli utenti’ circa le maggiori prestazioni offerte rispetto a quelle previste dal decreto di imposizione relativamente alla distribuzione gratuita di giornali nelle lingue italiano e tedesco, distribuzione gratuita di snack, di bevande fredde e calde, verranno applicate le seguenti penali:

- una penale pari a € 500,00 per ogni inadempimento accertato sino ad un massimo di cinque inadempimenti;

- dal sesto inadempimento la penale è fissata in € 1.000,00 per ciascun inadempimento.
Il pagamento delle sopra descritte penali potrà essere, a discrezione dell'ENAC, esigibile mediante una decurtazione dell'anticipo mensile oppure del saldo finale.

L'ammontare delle penali di cui sopra non potrà in ogni caso eccedere il 50% dell'importo massimo previsto a base di gara per la compensazione finanziaria, riportata al paragrafo 6.1 del "**Bando di gara**" fermo restando che, superato detto limite, l'ENAC avrà il diritto di risolvere la Convenzione per inadempimento, con effetto di revoca immediata delle compensazioni ancora da erogare.

Le somme percepite dall'ENAC a titolo di penale saranno trasferite, con modalità da concordare, alla Provincia Autonoma di Bolzano per riallocarle per la continuità territoriale della città di Bolzano.

Ferme restando le penali di cui al presente articolo, al vettore sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in tema di trasporto aereo.

ART. 7

(Decadenza e revoca della compensazione finanziaria)

La perdita in qualsiasi momento, successivo alla stipula della Convenzione, dei *requisiti generali e tecnici* di cui al paragrafo 2 del "**Bando di gara**" nonché di quelli previsti dal Capitolato d'oneri, comporta la decadenza dal provvedimento di assegnazione della rotta, la revoca del beneficio della compensazione finanziaria e il recupero di eventuali quote erogate e non dovute, maggiorando tali somme degli interessi legali.

ART. 8

(Decadenza della concessione)

Secondo quanto previsto al punto 6.3 del "**Bando di gara**" il "vettore" ha l'obbligo di redigere una contabilità analitica specifica per il collegamento onerato in argomento nella quale siano indicati i costi diretti e indiretti ivi compresi i costi fissi e le entrate.

La mancata ottemperanza a tale previsione comporta la decadenza dalla concessione.

ART. 9

(Risoluzione della Convenzione)

In caso di inadempimento da parte del "vettore" rispetto a quanto previsto nel decreto di imposizione di oneri, nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nella presente Convenzione, l'ENAC, mediante diffida scritta, potrà assegnare al "vettore", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 codice civile, un termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, l'ENAC avrà la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di trattenere definitivamente l'importo indicato nella fidejussione di cui al paragrafo 13 del "**Bando di gara**" richiamato al precedente articolo 3 nonché di procedere nei confronti del "vettore" per il risarcimento del danno subito.

Inoltre, in caso di violazione di obblighi e prestazioni assunti dal "vettore" rispetto a quanto previsto nelle disposizioni del "**Bando di gara**", del capitolato d'oneri ed in quelle previste nella presente Convenzione, l'ENAC, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 codice civile, ha diritto di risolvere la Convenzione, previa comunicazione scritta al "vettore".

ART. 10
(Rapporti del contraente con terzi)

Il “vettore”, qualora intenda concludere un accordo commerciale con un altro vettore aereo comunitario per l’effettuazione del servizio aereo sulla rotta considerata, dovrà preventivamente acquisire l’autorizzazione dell’ENAC, sulla base dell’equivalenza degli standard operativi prestatati e dei requisiti tecnico-operativi, economici ed organizzativi, rimanendo comunque il solo responsabile dell’esatto adempimento del servizio e della presente Convenzione.

Ai voli onerati sulle rotte della presente convenzione si applica in ogni caso il “Regolamento per l’uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell’ENAC www.enac.gov.it.

Il “vettore” esonera e tiene indenne l’ENAC da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dalla conclusione dei predetti accordi e dalla sottoscrizione della presente Convenzione per fatti e cause imputabili al “vettore”.

ART. 11
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il “vettore” si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 13.8.2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", per quanto concerne la tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 3 della legge stessa.

ART. 12
(Clausola risolutiva espressa)

In caso di accertata inosservanza, da parte del “vettore”, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente Articolo 11 ed in particolare, nel caso di effettuazione di transazioni con modalità diverse da quelle stabilite all'art. 3 della richiamata legge 13.8.2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente convenzione verrà risolta di diritto.

ART. 13
(Tutela dei dati personali)

“Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni, i dati personali comunicati dal “vettore” verranno utilizzati solo per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.”.

ART. 14
(Risoluzione delle controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà deferita al giudice competente in base alla normativa vigente ed al T.U. n. 1611 del 30.ottobre 1933 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale nel rapporto nascente dalla presente Convenzione.

ART. 15
(Approvazione)

La presente Convenzione è sottoposta all'approvazione del Direttore della Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Roma, li 17/6/2013

LA SOCIETA' DI NAVIGAZIONE AEREA,
DARWIN AIRLINE SA



Maurizio Merlo
Chief Executive Officer



Christian Schneider
Chief Commercial Officer


ENTE NAZIONALE PER
L'AVIAZIONE CIVILE



Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il "vettore" dichiara espressamente di accettare le clausole contenute nell'art. 6 della presente Convenzione.

LA SOCIETA' DI NAVIGAZIONE AEREA
DARWIN AIRLINE SA



Maurizio Merlo
Chief Executive Officer



Christian Schneider
Chief Commercial Officer